

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

REVISORE CONTABILE

Via San Bernardino, n. 24
28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

E-mail: rguercio@pec.it

Allegato: n. 1

AL COMUNE DI

LOCANA


OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale – che presumibilmente sarà convocato per il 25/11/2022, relativa a “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Locana ai sensi del D.L.gs. 175/2016 e s.m.i.. Situazione al 31 dicembre 2021”.

Si trasmette l'allegata nota contenente il parere in ordine alla ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Locana (To), sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate negli Allegati alla proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. che presumibilmente sarà convocato per il 25/11/2022.

Cordiali saluti.

Verbania, 19 novembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)



Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

REVISORE CONTABILE

Via San Bernardino, n. 24
28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

Pec: rguercio@pec.it

Prot. llo reg. rev. n.: 22/2022

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di

LOCANA (TO)

OGGETTO: Proposta di deliberazione del C.C. – che presumibilmente sarà convocato per il 25/11/2022, relativa a “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Locana ai sensi del D.L.gs. 175/2016 e s.m.i.”.

**IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI LOCANA**

Premesso che è pervenuta in data 14 c.m. dal Comune di Locana a questo Organo copia della proposta di deliberazione relativa a “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Locana ai sensi del D.L.gs. 175/2016 e s.m.i.” da sottoporre all’approvazione del C.C. che presumibilmente sarà convocato per il 25/11/2022;

Visto il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 100/2017;

Visto l’art. 20 del citato decreto il quale, al comma 1, prevede che “*le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*”

Visti, in particolare, gli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., secondo i quali la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto l’art. 17 comma 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo cui le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all’art. 15;

Visto l’art. 4 comma 1 del T.U.S.P., secondo cui le PP.AA., ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



Considerato che, fermo restando quanto sopra indicato dal comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- ✚ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
- ✚ ovvero, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- ✚ nei casi previsti dal comma 6 al comma 9 del medesimo art. 4;
- ✚ se la società rientra nell'Allegato "A" del D.Lgs. 175/2016 di cui all'art. 26 comma 2;
- ✚ ovvero, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai c. 12-bis e 12-sexies del medesimo art. 26;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., così come modificato ed integrato con D.L.gs. 100/2017, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

Considerato che, fermo restando l'obbligo della ricognizione straordinaria, le PP.AA. effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società partecipate, dirette o indirette, e sono tenute a predisporre un piano di riassetto, per verificare la loro eventuale alienazione o al fine di verificare l'applicazione delle misure di cui all'art. 20 comma 1, ossia la loro eventuale razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ritenuto, perciò, che ai sensi del comma 2 dell'art. 20, il predetto piano di razionalizzazione è adottato qualora le amministrazioni rilevino, con riferimento alle proprie partecipazioni, la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

- ✚ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 c. 1, 2 e 3 del T.U.S.P.;
- ✚ non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P. e, quindi non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- ✚ quelle indicate nell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., ossia:
 - ✓ quelle che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;



Considerato, altresì, che le disposizioni del citato T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021 come previsto dall'art. 24 del T.U.S.P. approvando le seguenti partecipazioni:

- ⚡ S.M.A.T. Torino s.p.a. partecipata diretta con una quota dello 0,00002%;
- ⚡ GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DEL CANAVESE società consortile a responsabilità limitata partecipata diretta con una quota dell'1,19%;
- ⚡ IREN s.p.a. partecipata diretta con una quota dello 0,00003918%;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 2 novembre 2018 con la quale è stata approvata la vendita delle quote della PROVANA s.p.a. in liquidazione in favore del comune di Leini, la cui dismissione è avvenuta nel corso del 2021;

Richiamato, nuovamente, l'art. 20 del T.U.S.P. secondo cui occorre procedere alla revisione delle partecipate dirette ed indirette possedute alla data del 31.12.2021;

Viste le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del M.E.F. e dalla Corte dei Conti emanate ai fini degli adempimenti previsti dal predetto art. 20 del T.U.S.P., le quali prevedono, altresì, di unificare al succitato adempimento anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti previsto dall'art. 17 del D.L. 90/2014;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui è previsto il parere dell'organo di revisione per quanto riguarda *“le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;

Per quanto di competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Locana (To) alla data del 31 dicembre 2021, sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate negli allegati alla proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. che presumibilmente sarà convocato per il giorno 19/11/2022.

Nel contempo **INVITA** l'Ente a:

- ⚡ trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ⚡ comunicare l'esito della revisione periodica delle partecipate ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. e l'esito del censimento annuale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 s.m.i..

Verbania, 19/11/2022

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)

